



Capitaneria di Porto di Molfetta

**Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale**

Via Banchina Seminario, 1 - 70056 Molfetta - 080/3971076-080/3971727 -

www.molfetta.guardiacostiera.it - molfetta@guardiacostiera.it

ORDINANZA N°67/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTO:** che il personale dipendente sempre più frequentemente, durante la normale attività di vigilanza in porto ha accertato la presenza di numerose persone, tra cui bambini, che salgono sul camminamento del muro paraonde del molo foraneo del porto di Molfetta;
- ACCERTATO:** che alcune cancellate di chiusura delle scale di accesso interne ed esterne al muro paraonde corrente lungo tutto il Molo Foraneo del porto di Molfetta, a causa dell'usura sono rotte ed in alcuni casi con parti mancanti;
- VISTO:** il fax prot. n. 16.03.00/19414 in data 21.08.2008 con cui questo Comando ha sollecitato l'intervento del competente Assessorato alle Opere Pubbliche - settore Lavori Pubblici della Regione Puglia;
- RITENUTO:** necessario tutelare la pubblica incolumità delle persone che imprudentemente potrebbero salire sul muro paraonde;
- VISTI:** gli artt.30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di esecuzione:

ORDINA

- ART. 1:** con effetto immediato è fatto assoluto divieto a chiunque, di salire sul camminamento del muro paraonde corrente lungo tutto il Molo Foraneo del Porto di Molfetta, nonché di utilizzare le relative rampe di scale chiuse a mezzo cancellate, che all'attualità in alcuni casi, a causa dell'usura risultano rotte o con alcune parti mancanti.
- ART. 2:** Alla Regione Puglia Assessorato alle Opere Pubbliche - settore Lavori Pubblici di Bari, nelle more che vengano eseguiti i lavori di ripristino delle cancellate di chiusura delle scale di accesso al muro paraonde corrente lungo tutto il Molo Foraneo del Porto di Molfetta, al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità, è fatto obbligo di apporre idonea cartellonistica interdittoria.
- ART. 3:** I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dagli artt.1164 e/o 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie illecita e saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza della presente Ordinanza.

Molfetta, lì 21 agosto 2008

F.to IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F.(CP) Antonio CUOCCI

“(Firma autografa sostituita da
indicazione a stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs.
39/1993